

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 646 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto TRAPANI, Antonello MUIA' GUARNIERI e della società GENOA CFC, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto TRAPANI, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile tesserato per la società Genoa C.F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso omesso, in qualità di responsabile del settore giovanile della società Genoa C.F.C., di verificare che fosse stata richiesta al Comitato Regionale Liguria l'autorizzazione preventiva all'organizzazione e svolgimento dell'amichevole svoltasi in data 27.9.2025 tra la squadra di ragazzi nati nell'anno 2014 della società S.C.D. Ligornia e la squadra di ragazzi nati nell'anno 2015 della società Genoa C.F.C.;

Antonello MUIA' GUARNIERI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.C.D. Ligornia 1922, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Gb), del Regolamento del Settore Tecnico, dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 – 2025 e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026 fino all'1.10.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società S.C.D. Ligornia militante nel campionato Pulcini Under 11 Secondo anno pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

GENOA CFC, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Roberto Trapani;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Roberto TRAPANI,
 - Sig. Antonello MUIA' GUARNIERI,
 - Società GENOA CFC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andreas Blazquez Ceballos;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Roberto TRAPANI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonello MUIA' GUARNIERI,
 - € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società GENOA CFC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò